

All. ...

CAPITOLATO SPECIALE / POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ALL RISK PROPERTY

n. _____

STIPULATA TRA



Giunta Regionale della Campania
Via Santa Lucia, 81, Napoli

E

La Compagnia Assicuratrice _____

Agenzia di _____

Durata del contratto

Durata del contratto	dalle ore 24:00 del alle ore 24:00 del
1° rata	dalle ore 24:00 del alle ore 24:00 del
rate successive	annuale

SOMMARIO

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO E ALL'ASSICURAZIONE ALL-RISKS PROPERTY	4
Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale	4
Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione All Risks Property	5
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	8
Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	8
Art. 2.2 - Aggravamento del rischio	8
Art. 2.3 - Diminuzione del rischio	8
Art. 2.4 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio	8
Art. 2.5 – Assicurazione presso diversi assicuratori	9
Art. 2.6 – Durata dell'assicurazione	9
Art. 2.7 – Facoltà di recesso in caso di sinistro	9
Art. 2.8 – Cessazione anticipata del contratto	9
Art. 2.9 – Oneri fiscali	10
Art. 2.10 - Partecipazione in coassicurazione	10
Art. 2.10 bis – Partecipazione in RTI	10
Art. 2.11 – Forma delle comunicazioni	10
Art. 2.12 – Clausola Broker	10
Art. 2.13 - Informazioni sui sinistri	10
Art. 2.14 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente	11
Art. 2.15 – Trattamento dati	11
Art. 2.16 – Tracciabilità flussi finanziari	11
Art. 2.17 – Interpretazione del contratto	11
Art. 2.18 – Disciplina dell'appalto	11
SEZIONE 3 - RISCHI ASSICURATI - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY	12
Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione	12
Art. 3.2 – Partite e Somme Assicurate	12
Art. 3.3 – Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni	12
Art. 3.4 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	13
Art. 3.5 – Colpa grave e dolo	13
Art. 3.6 – Rinuncia al diritto di surroga	13
Art. 3.7 - Ispezione delle cose assicurate	13
Art. 3.8 - Limite massimo dell'indennizzo	13
Art. 3.9 - Estensione territoriale	14
Art. 3.10 - Assicurazione in nome e per conto di chi spetta	14
Art. 3.11 - Esclusione Cyber Risk	14
Art. 3.12 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)	15
Art. 3.13 – Clausola di esclusione del rischio "malattie pandemiche o epidemiche"	15
SEZIONE 4 - GARANZIE E NORME PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI	16
Art. 4.1 – Spese di demolizione e sgombero	16
Art. 4.2 – Spese per rimuovere i beni mobili non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati	16
Art. 4.3 - Esplosioni e scoppi esterni	16
Art. 4.4 - Implosione	16
Art. 4.5 – Urto veicoli	16
Art. 4.6 - Caduta satelliti, corpi celesti, meteoriti e scorie	16
Art. 4.7 – Onda sonora	16
Art. 4.8 – Guasti per ordine dell'autorità	16
Art. 4.9 – Spese per la ricerca dei guasti e per la riparazione della rotture determinanti fuoriuscita di liquido	16
Art. 4.10 – Onorari architetti, ingegneri, consulenti e periti	17
Art. 4.11 – Fenomeno elettrico	17
Art. 4.12 – Fuoriuscita di acqua	17
Art. 4.13 - Rottura lastre	17
Art. 4.14 – Acqua piovana	17
Art. 4.15 – Atti socio – politici	17
Art. 4.16 – Sabotaggio e Terrorismo	17
Art. 4.17 – Inondazione, alluvione, allagamento	18

Art. 4.18 – Terremoto / Evento sismico	18
Art. 4.19 - Eruzioni vulcaniche	18
Art. 4.20 – Eventi atmosferici	19
Art. 4.21 – Sovraccarico neve	19
Art. 4.22 – Ricorso Terzi – Ricorso Locatari	19
Art. 4.23 – Spese extra	20
Art. 4.24 – Garanzie furto, rapina, estorsione.....	20
Art. 4.25 - Recupero cose rubate	22
Art. 4.26 - Guasti alle apparecchiature elettroniche.....	22
Art. 4.27 - Ricostruzione Archivi	22
Art. 4.28 - Indennizzo separato per partita.....	23
Art. 4.29 – Crollo e collasso strutturale	23
Art. 4.30 – Franamento, cedimento e smottamento	23
SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI	24
Art. 5.1 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	24
Art. 5.2 – Obblighi della Società in caso di sinistro	24
Art. 5.3 - Esagerazione dolosa del danno.....	25
Art. 5.4 - Procedura per la valutazione del danno	25
Art. 5.5 - Mandato dei Periti.....	25
Art. 5.6 - Operazioni peritali	25
Art. 5.7 - Valore delle cose assicurate - Determinazione del danno.....	25
Art. 5.8 – Anticipo indennizzo.....	26
Art. 5.9 - Pagamento dell'indennizzo	27
Art. 5.10 – Limite massimo dell'indennizzo	27
SEZIONE 6 – PARTITE E CAPITALI ASSICURATI, LIMITI DI RISARCIMENTO, CALCOLO DEL PREMIO, COASSICURAZIONE	28
Art. 6.1 – Partite e Somme Assicurate - Limiti di indennizzo	28
Art. 6.2 – Automatismo garanzia nuovi Beni	28
Art. 6.3 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti	28
Art. 6.4 – Calcolo del premio	29
Art. 6.6 – Riparto di coassicurazione	29
Art. 6.7 – Disposizione finale	30

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO E ALL'ASSICURAZIONE ALL-RISKS PROPERTY
Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale

Contraente / Giunta / Regione / Ente	Il soggetto che stipula l'assicurazione: Giunta Regionale della Campania
Assicurato	Il soggetto nell'interesse del quale è prestata garanzia.
Soggetti non considerati terzi:	Il legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca un danno nella sua qualità di privato cittadino, utente dei servizi erogati dall'Ente, o di altra posizione assimilabile.
Società	La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l'assicurazione. In caso di coassicurazione / RTI: Società delegataria: La Compagnia assicuratrice incaricata dalle Società coassicuratrici / mandanti di intrattenere ogni rapporto gestionale con il Contraente.
Broker	_____, incaricata della predisposizione del Capitolato Speciale e della assistenza e consulenza nelle fasi di gara, nonché della assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutta la durata della polizza, sino alla scadenza, compreso rinnovi, riforme o sostituzioni della stessa polizza.
Assicurazione	Il Contratto di Assicurazione; le garanzie prestate col contratto di assicurazione.
Polizza / Contratto / Contratto assicurativo	Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.
Capitolato Speciale / Tecnico	Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale.
Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo / Indennità / Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Danno Liquidabile	Danno determinato in base alle condizioni tutte della presente polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.
Periodo assicurativo / Annualità assicurativa	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Franchigia	L'importo fisso, dedotto dall'ammontare del danno liquidabile che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, senza che egli possa assicurarlo con altra Società.
Scoperto	La percentuale prestabilita di danno liquidabile che resta obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, senza che egli possa assicurarlo con altra Società.

Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione All Risks Property

Caratteristiche del rischio	<p>La presente Assicurazione ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, comodato precario, custodia, deposito, possesso, o in uso o in detenzione, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente e degli Assicurati, salvo solo quanto espressamente escluso.</p> <p>Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero se tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni Mobili".</p> <p>Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente.</p> <p>Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (anche in misura preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.</p> <p>I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per destinazione propria e/o per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.</p> <p>Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.</p> <p>I beni mobili e immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale del Contraente come previsto dai propri atti e regolamenti, dalla legge, da norme o disposizioni e comunque di fatto svolta, inclusi attività e servizi che in futuro potranno essere espletati.</p> <p>I beni mobili ed immobili, in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività.</p>
Acqua Piovana	I danni che senza il verificarsi di rotture, breccie o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti.
Allagamenti	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquidi o fluidi che non possa essere definito inondazione o alluvione.
Apparecchiature Elettroniche	Qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatori, gruppi di continuità, impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, macchine fotografiche digitali, computer e personal computer, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, strumenti e macchinari elettromedicali, posti al coperto e/o su veicoli – analogamente ai beni mobili – o all'aperto per loro destinazione d'uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, cavi di trasmissione, impianti e quant'altro è parte e/o è destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o è necessario per il loro funzionamento o utilizzo.
Apparecchiature elettroniche fisse (non portatili)	<p>Si intende un'apparecchiatura elettronica che per criterio progettuale, modalità di costruzione ed uso, sia destinata ad essere utilizzata unicamente con alimentazione di rete, ed esclusivamente all'interno di un immobile, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'intero complesso dei macchinari costituenti il CED; ✓ tutte le macchine fisse per ufficio in commercio facenti parte della categoria degli impianti ed apparecchi a correnti deboli; ✓ tutti i macchinari e gli impianti fissi con parti di comando e controllo gestiti da impianti e apparecchiature a correnti deboli. <p>In ogni caso, sono compresi tutti gli impianti e le apparecchiature collaterali, la cassetteria, gli impianti tecnici al servizio delle macchine, gli impianti elettrici, telefonici, le fibre ottiche, le reti telematiche di connessione.</p>
Apparecchiature elettroniche portatili	Si intendono tutte le apparecchiature in commercio facenti parte della categoria degli impianti ed apparecchi a correnti deboli progettate e costruite per l'uso mobile e/o portatile, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ personal computer;
- ✓ tablet;
- ✓ telefoni cellulari;
- ✓ apparecchiature fotografiche, attrezzature foto cinematografiche e videoconferenza e apparecchiature audio-video.

siano esse di proprietà o in uso a qualsiasi titolo dell'Assicurato.

Atti di sabotaggio	Le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.
Atti di terrorismo	Le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse.
Atti socio-politici	Danni occorsi a seguito o in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla.
Attività	Quella svolta per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.
Automezzi	Autovetture, motocicli, autocarri e motocarri in dotazione al Contraente ovunque, sottotetto o all'aperto, nelle ubicazioni e nell'ambito delle pertinenze del Contraente.
Beni di dipendenti e utenti	I beni, il denaro, i valori come definiti in polizza, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale dell'Ente nonché agli utenti dei servizi erogati dall'Ente, da essi indossati e/o presenti all'interno delle strutture della e/o in uso all'Ente
Beni Immobili / Fabbricati	<p>Beni immobili in genere, sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi, nelle disponibilità dell'Assicurato quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: fabbricati civili, industriali e di servizio nonché loro pertinenze, compresi fissi, infissi, ed opere di fondazione od interrato, impianti e macchinari idrici, igienici, fognari, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria e di refrigerazione, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, ivi compreso tensostrutture, tappezzeria, tinteggiature, moquette, mosaici, pareti attrezzate per loro natura amovibili, etc.</p> <p>In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettanti.</p> <p>Nel novero dei beni assicurati <u>non sono compresi</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fabbricati e relativi macchinari ed impianti destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti, anche se in uso a terzi; • ferrovie, funivie, binari, rotaie, gallerie, ponti, strade, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, serbatoti, pontili, moli e piattaforme in genere; • alberi, boschi, coltivazioni, piante, animali in genere e il terreno su cui sorgono le attività dichiarate in polizza.
Beni Mobili Contenuto / Beni differenti dai fabbricati	<p>Tutto quanto di proprietà del Contraente o dallo stesso assunto in comodato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione (comprese quindi le Apparecchiature Elettroniche), contenuto all'interno di immobili o impianti o posto in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprietà od in uso o locazione al Contraente o ad altri Enti o Società ad esso collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti del Contraente o di tali altri Enti o Società, o altrimenti posti per loro natura o destinazione; rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprietà od in uso all'Ente se iscritti al P.R.A., i beni in leasing se assicurati con specifica polizza, gli animali e gli aeromobili, nonché le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno.</p> <p><u>Non rientrano in tale definizione:</u></p> <p>quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi,</p>

tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant'altro definibile opera d'arte, collezione o raccolta, di proprietà dell'Ente o di terzi e di valore singolo superiore ad € 50.000,00.

Relativamente ai danni da furto e rischi assimilabili, rientrano in tale definizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant'altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché ogni altro bene mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto (c.d. Beni all'aperto). Non rientrano invece in tale definizione i beni e manufatti in rame.

Crollo – collasso strutturale	Il cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori.
Danno consequenziale	Il danno non direttamente provocato dall'evento, imputabile però a cause diverse comunque conseguenti ad un evento indennizzabile ai sensi di polizza.
Denaro, titoli e valori in genere	Denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, carte valori, buoni pasto, valuta, metalli preziosi e/o rari, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, buoni carburante e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore simile, di proprietà dell'Ente o di terzi.
Esplosione	Eccessiva pressione interna a contenitori o tubazioni per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Esplosivi	Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Fenomeni atmosferici	I danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi.
Fenomeni elettrici	L'effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi
Franamento	Il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto a infiltrazioni
Fuoriuscita di acqua	La fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile e/o dell'Attività.
Furto	Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.
Implosione	Il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna.
Incendio	Combustione con fiamma di beni materiali che si propaga al di fuori del proprio focolare e che può auto estendersi.
Inondazioni, alluvioni	La fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Lastre	Le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all'esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all'interno.
Maremoto	Anomalo moto ondoso marino conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, frane o impatti meteoritici o di altro evento che provochi spostamento improvviso di grandi masse d'acqua marina
Rapina	La sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona.

Ricorso dei locatari	Le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto.
Rischio locativo	La responsabilità dell'Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del c.c. per danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione dell'assicurato in conseguenza di evento garantito dalla presente polizza.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "Colpo d'ariete" o implosione non sono considerati "scoppio".
Smottamento	Lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi.
Solai	Il complesso degli elementi che costituiscono le separazioni orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Sovraccarico di neve	Il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o su strutture, tale da provocare danni ai beni.
Terremoto o Evento sismico	Un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Tetto	Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
Ubicazioni	Luoghi dove sono ubicati gli enti assicurati nella polizza e comunque qualsiasi luogo ove si svolga una attività dell'Assicurato/Contraente o dove possono essere permanentemente o temporaneamente ubicati i beni dell'Assicurato/Contraente. Si intendono comprese le porzioni del domicilio destinate a postazione lavorativa del dipendente in telelavoro.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

In deroga agli artt. 1892, 1893 1894 Codice Civile le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio non comporteranno la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, salvo il caso di dolo dello stesso Contraente.

Art. 2.2 - Aggravamento del rischio

La Società accetta di confermare la validità delle garanzie di cui al presente contratto nel caso in cui si siano verificati aggravamenti del rischio di cui all'art. 1898 Codice Civile, rinunciando quindi ad avvalersi della facoltà di recesso prevista dal citato articolo e riservandosi in ogni caso di definire in contraddittorio con il Contraente il conseguente incremento di premio.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

Art. 2.3 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione da parte del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.4 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

In ogni caso, in deroga all'art. 1901 CC, tenuto conto che il Contraente, per le proprie modalità amministrative, effettua i pagamenti solo tramite ordinativi bancari, preventivamente deliberati dagli uffici competenti, si conviene tra le parti

che ogni copertura inerente la presente polizza decorre:

- per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza indicato in polizza a condizione che la disposizione relativa al pagamento del premio sia adottata dal Contraente entro 90 giorni dalla data di decorrenza della polizza, e venga comunicata alla Società;
- per le rate di premio successive, dalle ore 24:00 del giorno di scadenza della rata a condizione che la disposizione relativa al pagamento del premio sia adottata dal Contraente entro 90 giorni dalla data di scadenza della rata e venga comunicato alla Società;
- per le appendici, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del titolo, a condizione che la disposizione relativa al pagamento del premio sia adottata dal Contraente entro il 90° giorno dal ricevimento del relativo documento, e venga comunicato alla Società;
- per le appendici a premio zero, dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione alla Società.

Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno della delibera/determina di pagamento, sempreché ne venga data tempestiva comunicazione alla Società.

Effettuato il pagamento, l'assicurazione verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa, con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di scopertura, a condizione che gli stessi siano già conosciuti e denunciati dall'Assicurato. I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker, il quale, verificato l'effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza nei confronti della Società. La Società riconosce esplicitamente che il pagamento fatto al broker è liberatorio per il Contraente, al quale, pertanto, nulla potrà essere eccepiuto.

Art. 2.5 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente deve denunciare le eventuali altre assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza.

Art. 2.6 – Durata dell'assicurazione

Il presente contratto assicurativo ha la durata e rateizzazione esposta in frontespizio, conformemente a quanto previsto nei documenti di gara.

Alla scadenza e previa verifica della congruità delle condizioni:

2.6.1 è facoltà del Contraente procedere ad una proroga contrattuale di mesi dodici, ai sensi del disposto di cui all'art. 120, comma 10 del Codice, ai medesimi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Assicurato, previo assenso dell'aggiudicatario;

2.6.2 è facoltà del Contraente procedere ad una proroga tecnica sino al massimo di mesi sei, ai sensi del disposto di cui all'art. 120, comma 11 del Codice e in tal caso l'Aggiudicatario è espressamente tenuto ed obbligato a eseguire le prestazioni contrattuali e quindi a garantire copertura assicurativa, ai medesimi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Assicurato.

Al Contraente competerà il pagamento dei premi in pro rata temporis e le eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza della polizza.

Art. 2.7 – Facoltà di recesso in caso di sinistro

La Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 120 giorni. In tale evenienza tutte le garanzie rimarranno operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso e la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso in cui le parti si siano avvalse della disdetta di cui all'art. 2.8 – "Cessazione anticipata del contratto", la facoltà concessa dal presente articolo non è operante.

Si precisa, in ogni caso, che l'esercizio del diritto di recesso, da parte della Società, è subordinato al contestuale invio del "Rapporto sinistri" di cui al successivo articolo 4.5 e, in assenza dei dati richiamati, la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.

Art. 2.8 – Cessazione anticipata del contratto

La Società ed il Contraente possono recedere anticipatamente dal presente contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Si precisa, in ogni caso, che l'esercizio del diritto di recesso, da parte della Società, è subordinato al contestuale invio del "Rapporto sinistri" di cui al successivo articolo 4.5.

Art. 2.9 – Oneri fiscali

Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi, alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

Art. 2.10 - Partecipazione in coassicurazione

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra le Società coassicuratrici indicate nel riparto allegato e la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare le Società assicuratrici presso i quali il rischio è stato assicurato o ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, ferma la responsabilità solidale tra le Società coassicuratrici, in deroga al disposto di cui all'art. 1911 CC.

Con la sottoscrizione della presente polizza le Società coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione nonché quelli relativi alla rappresentanza processuale, compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Società delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Art. 2.10 bis – Partecipazione in RTI

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto di cui all'art. 1911 CC, essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Art. 2.11 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere indirizzate alla Direzione per l'Italia della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker.

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto.

Art. 2.12 – Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono ____ Broker il ruolo di cui al D. Lgs 209/2005 (ex legge 792/84) per quanto concerne la predisposizione del Capitolato speciale di appalto e l'assistenza e consulenza nelle fasi di gara. Il suddetto Broker fornirà, inoltre, assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutta la durata, compreso rinnovi, proroghe o sostituzioni della stessa polizza.

La remunerazione del broker, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, è posta a carico esclusivo della Società aggiudicataria del presente contratto nella misura stabilita dai documenti di gara. Tale remunerazione è parte dell'unitaria provvigione predestinata dalle Direzioni alle proprie reti di vendita diretta e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Ente contraente.

Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, si conviene espressamente che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia e alle coassicuratrici, fermo restando quanto previsto al precedente art. 2.4 per quanto attiene alla copertura assicurativa / pagamento del premio, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso, con esclusione della comunicazione di disdetta e/o recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa, con lettera raccomandata A.R. o PEC.

Art. 2.13 - Informazioni sui sinistri

La Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto (con successivi aggiornamenti bimensili),

3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi quelli riservati,

si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere preferibilmente fornito in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente editabile e dovrà riportare, per ciascun sinistro:

- Il n. attribuito al sinistro;
- Data e luogo di accadimento;
- Data dell'apertura di sinistro;
- L'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli pertinenti di seguito indicati:
 - a) sinistro senza seguito e relative motivazioni;
 - b) sinistro liquidato, in data ___ per l'importo di € __ (se del caso precisare: al netto/lordo della franchigia di € ___);
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € ____ (se del caso precisare: al netto/lordo della franchigia di € ___).

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società;
- rappresentano una condizione essenziale per la validità della risoluzione anticipata.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società un ulteriore aggiornamento delle informazioni di cui al presente articolo con preavviso di giorni 10.

Art. 2.14 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile.

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede del Contraente.

Art. 2.15 – Trattamento dati

Le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

Art. 2.16 – Tracciabilità flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" le Società assicuratrici, pena la nullità assoluta del presente contratto, assumono, per sé e per i subcontraenti o subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Art. 2.17 – Interpretazione del contratto

In caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si conviene che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 2.18 – Disciplina dell'appalto

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione del relativo Lotto, ancorché non espressamente allegati.

SEZIONE 3 - RISCHI ASSICURATI - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale di cui alle precedenti Sezioni 1 e 2.

Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato/Contraente, tutti i danni materiali, diretti e/o consequenziali, totali e/o parziali, perdite e/o deterioramenti, causati agli enti e/o partite assicurati/e, anche di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso.

Si conviene inoltre che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dall'assicurazione, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o perdite e deterioramenti in genere ai beni Assicurati, l'assicurazione coprirà anche tali danni, perdite o deterioramenti.

Art. 3.2 – Partite e Somme Assicurate

Le partite e le somme assicurate sono riportate nella Sez. 6, art. 6.1 e seguenti

Art. 3.3 – Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni

Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, e salvo diversa pattuizione, la Società non è obbligata per i danni:

I. verificatisi in occasione di:

- a. atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- b. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- c. mareggiate, bradisismo, valanghe e slavine;
- d. trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dell'Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell'Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi con l'attività istituzionale svolta;
- e. esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi.

II. causati da o dovuti a:

- f. qualsiasi attività relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti, anche se in uso a terzi;
- g. smarrimenti o ammanchi, frode, truffa, appropriazione indebita, infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione (per infedeltà e malversazione si intende la sottrazione di beni da parte di dipendenti o di incaricati della loro custodia) e loro tentativi;
- h. collassi strutturali causati da errori di progettazione;
- i. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato;
- j. assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- k. deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata di piante e/o animali e/o insetti;
- l. guasti meccanici o anormale funzionamento di macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a: fenomeni elettrici o elettronici, scoppio, esplosione, implosione, guasto di impianti di estinzione, rovina e/o caduta di ascensori, montacarichi, impianti di sollevamenti in genere;
- m. montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione;
- n. costruzione o demolizione di Beni Immobili assicurati;
- o. difetti noti all'Ente Contraente all'atto della stipulazione della polizza;
- p. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate;
- q. la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dall'Ente Contraente;
- r. sofferti dai beni installati su veicoli, qualora essi siano installati su parti del veicolo non protette da serratura;

- s. applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari, salvo quanto di seguito normato;
- t. per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato salvo quanto di seguito normato;
- u. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nel raggio di 200 metri;

si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa;

III. nonché:

- v. la perdita di liquidi e fluidi in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi o vasche che abbiano una capacità inferiore a 300 lt (a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate), nonché i danni provocati da stillicidio dovuto a corrosione o usura di detti contenitori;
- w. causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
- x. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente normato;
- y. la perdita di materiale contenuto in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione per sua fuoriuscita o solidificazione a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- z. conseguenti, in tutto o in parte, ad alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus) a meno che non siano provocati da sinistri non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate e/o a meno che siano causa di altri non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni
- aa. i danni di natura estetica verificatisi in occasione di eventi socio-politici.

Art. 3.4 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Fermo restando le precisazioni in relazione alla Partita Immobili, la presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 3.5 – Colpa grave e dolo

Ai sensi dell'art. 1900 CC, le Parti concordano che la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da:

- colpa grave dell'Assicurato;
- colpa grave e/o dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge. Sono comunque esclusi i danni determinati da dolo dell'Assicurato.

Art. 3.6 – Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell'Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché il Contraente non decida di esercitare tale diritto

Art. 3.7 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 3.8 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 3.9 - Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e concerne stabilimenti, depositi, filiali, uffici ed altre dipendenze nelle quali il Contraente svolga la propria attività.

Resta convenuto che la presente polizza non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- (i) derivanti dall'attività nei paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua o zona economica esclusiva («le acque»), diverse solo dal passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;
- (ii) sostenuti dal Governo di uno o più Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o Territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
- (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio coperto sia stata notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paese / Territori compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

Afghanistan, Cuba, Bielorussia, Russia, Venezuela, Iran, Siria, Corea del Nord, Crimea e Regioni Pop. di Donec'k e Luhans'k, Myanmar/Birmania, Regioni di Zaporizhzhia, Kherson

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle condizioni di assicurazione.

Art. 3.10 - Assicurazione in nome e per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà a liquidazioni separate per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, e la Società effettuerà il pagamento del risarcimento, fermo quanto altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 3.11 - Esclusione Cyber Risk

DEFINIZIONI

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico";
- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (->definizione) stesso;

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- "Atto Cyber" (->definizione) e "Incidente Cyber" (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto

- si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
- se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;

causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico":

- non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un "Atto Cyber" (->definizione) e/o un "Incidente Cyber" (->definizione);
- è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un "Atto Cyber" (->definizione) e/o un "Incidente Cyber" (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei "Dati informatici"; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia "Supporto di Dati e Dati" e relativi limiti e franchigie.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Art. 3.12 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione del presente contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Società a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle condizioni di assicurazione.

Art. 3.13 – Clausola di esclusione del rischio "malattie pandemiche o epidemiche"

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica".

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

SEZIONE 4 - GARANZIE E NORME PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI**Art. 4.1 – Spese di demolizione e sgombero**

Le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, distruggere, trattare, trasportare e scaricare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza.

I residui rientranti nella categoria "Tossico-nocivi" di cui al D.Lgs. n°22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. n°230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi fino alla concorrenza del 50% di quanto dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.

La garanzia opera nei limiti previsti all'art. 6.3 - Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

Art. 4.2 – Spese per rimuovere i beni mobili non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati

Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare – comprese quelle di montaggio e smontaggio – le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, le stesse sono indennizzate dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del contenuto danneggiato.

La garanzia opera nei limiti previsti all'art. 6.3 - Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

Art. 4.3 - Esplosioni e scoppi esterni

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

Art. 4.4 - Implosione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da implosione.

Per implosione si intende l'improvviso cedimento di apparecchiature, serbatoi e/o contenitori in genere, causato da carenza di pressione interna di fluidi rispetto alla pressione esterna. Sono esclusi distruzioni o danneggiamenti provocati da ordigni esplosivi.

Art. 4.5 – Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari, con o senza sviluppo di incendio. La presente garanzia non è operante se il veicolo che ha causato l'urto su descritto sia di proprietà del Contraente.

Art. 4.6 - Caduta satelliti, corpi celesti, meteoriti e scorie

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da: ✓ caduta di satelliti artificiali e/o di loro parti e/o cose da essi trasportate, ✓ caduta di corpi celesti, o corpi rotanti anche non pilotati, ✓ meteoriti e relative scorie; il tutto a qualsiasi causa dovuta e con o senza sviluppo di incendio.

Art. 4.7 – Onda sonora

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

Art. 4.8 – Guasti per ordine dell'autorità

La Società risponde dei guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli arrecati dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire, arrestare o ridurre gli effetti di un danno indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.

Art. 4.9 – Spese per la ricerca dei guasti e per la riparazione della rotture determinanti fuoriuscita di liquido

Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, termici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti.

La garanzia opera nei limiti previsti all'art. 6.3 - Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

Art. 4.10 – Onorari architetti, ingegneri, consulenti e periti

La Società rimborserà le spese sostenute per stime, planimetrie, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, causato da ogni rischio così assicurato su fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, nonché a titolo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti. La Società rimborserà altresì le spese sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, comunque nell'ambito dell'importo sopra indicato.

La garanzia opera nei limiti previsti all'art. 6.3 - Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

Art. 4.11 – Fenomeno elettrico

Relativamente ai danni determinati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, con esclusione dei danni:

- di usura o di carente manutenzione;
- direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o collaudi e prove;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto;

fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa. In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per il contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato.

La garanzia opera nei limiti previsti all'art. 6.3 - Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

Art. 4.12 – Fuoriuscita di acqua

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti/partite assicurate da fuoriuscita di acqua.

La garanzia opera nei limiti previsti all'art. 6.3 - Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

Art. 4.13 - Rottura lastre

La Società si obbliga a rimborsare il Contraente/Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, vetro e altri simili o analoghi materiali che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all'esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all'interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese per il trasporto e l'installazione.

La garanzia opera nei limiti previsti all'art. 6.3 - Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

Art. 4.14 – Acqua piovana

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da "acqua piovana". Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- i danni che si verificassero al fabbricato e/o contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno;
- i danni causati da fuoriuscita di acqua da canali o condutture di scarico, dagli argini di corsi naturali ed artificiali; da laghi, bacini, dighe;
- i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere o specie.

La garanzia opera nei limiti previsti all'art. 6.3 - Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

Art. 4.15 – Atti socio – politici

Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi (Atti socio-politici), la garanzia opera nei limiti previsti all'art. 6.3 - Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

Art. 4.16 – Sabotaggio e Terrorismo

La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da o verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio.

Per quanto riguarda la garanzia sabotaggio, a parziale deroga dell'art. 2.4 "Durata del contratto", la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "prorata" del premio relativo alla presente

estensione, che si conviene di ritenere pari al 2 percento del premio. In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.

Per quanto riguarda la garanzia terrorismo, a parziale deroga dell'art. 2.4 "Durata del contratto", la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "prorata" del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 3 percento del premio. In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.

La garanzia opera nei limiti previsti all'art. 6.3 - Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

Art. 4.17 – Inondazione, alluvione, allagamento

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamento in genere e mareggiate, anche se tali eventi sono causati da evento sismico. Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- franamento, smottamento e cedimento del terreno;
- mareggiata, marea, maremoto;
- umidità, stitilicidio, trasudamento;
- infiltrazione (salvo che per il caso di Allagamento);
- guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all'effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi;
- nonché quelli subiti da enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione o da merci che siano distanziate dal pavimento meno di 8 cm.

A parziale deroga di quanto sopra riportato la Società risponde anche dei danni materiali diretti e consequenziali causati da maremoto.

La garanzia opera nei limiti previsti all'art. 6.3 - Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

Art. 4.18 – Terremoto / Evento sismico

La Società risponde dei danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto. Si conviene inoltre che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro; a parziale deroga dell'art. 2.4 "Durata del contratto", la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "pro-rata" del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 10 percento del premio. In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto;
- da eruzioni vulcaniche anche se siano state causate dal terremoto;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse all'effetto diretto del terremoto sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi;
- da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.

La garanzia opera nei limiti previsti all'art. 6.3 - Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

Art. 4.19 - Eruzioni vulcaniche

La Società risponde dei danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di Eruzioni Vulcaniche ancorché derivanti da Evento Sismico.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da Eruzioni Vulcaniche;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse all'effetto diretto dell'eruzione vulcanica sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi;

– da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.

A parziale deroga dell'art. 2.4 "Durata del contratto", la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "pro rata" del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 10 per cento del premio. In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte. La garanzia opera nei limiti previsti all'art. 6.3 - Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

Art. 4.20 – Eventi atmosferici

Relativamente ai danni causati da eventi atmosferici si intendono esclusi dalla garanzia:

- alberi, cespugli, coltivazioni, gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei e insegne;
- enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione;
- fabbricati o tettoie aperte da più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto per effetto di grandine.

I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sottotetto dei fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Relativamente ai danni causati da gelo la Società è obbligata unicamente per:

- i danni materiali e diretti a beni immobili e impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati;
- i danni materiali e diretti agli enti/partite assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiate o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli;
- accumulo esterno di acqua;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione.

A parziale deroga di quanto sopra riportato la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cemento amianto (c.d. grandine su fragili).

La garanzia opera nei limiti previsti all'art. 6.3 - Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

Art. 4.21 – Sovraccarico neve

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, compresi quelli da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dal sovraccarico di neve stesso, la Società non indennizzerà i danni causati:

- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- a fabbricati non conformi alle norme vigenti all'epoca della loro progettazione relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici e tensostatici ed al loro contenuto;
- ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti.

La garanzia opera nei limiti previsti all'art. 6.3 - Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

Art. 4.22 – Ricorso Terzi – Ricorso Locatari

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, fino alla concorrenza dell'importo definito all'art. 6.3 - Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti, delle somme che lo stesso sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per la presente garanzia.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Ente Contraente abbia in consegna o custodia o detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e/o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Ente Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro la stessa, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Ente Contraente.

L'Ente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 Codice Civile.

Art. 4.23 – Spese extra

La Società assicura le spese sostenute dall'Ente Contraente per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano in / tramite beni, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile purché tali spese siano state necessariamente sostenute (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operatività di tali beni.

La garanzia opera nei limiti previsti all'art. 6.3 - Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

Art. 4.24 – Garanzie furto, rapina, estorsione

La Società assicura nella forma a primo rischio assoluto:

- a) beni mobili,
- b) denaro, titoli e valori in genere:
 - b1) riposti e custoditi sottochiave;
 - b2) ovunque posti, durante l'orario di apertura al pubblico dei locali;

per danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, e compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l'esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:

- furto come definito dall'art. 624 del Codice Penale, nonché il furto con strappo e il furto con destrezza;
- rapina come definita dall'art. 628 C.P., anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate;
- estorsione come definita dall'art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.

La Società assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, le spese sostenute dal Contraente per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione), cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentativo di commetterli.

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori di ASM.

È condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni derivanti dal furto che le cose assicurate siano poste all'interno di fabbricati e/o locali o comunque in aree recintate – ad eccezione di quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni.

Limitatamente agli uffici, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stessi vi sia la costante presenza di persone.

In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, effrazione, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- b) uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest'ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
- c) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- d) in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.

Nel caso di furto delle casse automatiche in proprietà, l'effrazione dei mezzi di chiusura delle stesse sarà parificata all'effrazione di mezzi di chiusura dei locali.

Qualora il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna e senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 85% del danno indennizzabile.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato tali difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere o false, di grimaldelli o di arnesi e simili.

Limitatamente alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, la garanzia furto e rapina si intende operante anche nella fase di trasporto sui veicoli, a condizione che:

- in caso di furto, il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività a cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, o ferroviari, le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile si intendono garantite purché vengano trasportate come "bagaglio a mano", qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

In caso di trasporto al seguito o su natanti e imbarcazioni, la garanzia furto è operante a condizione che, in qualsiasi momento, gli enti assicurati siano sotto il controllo del soggetto al quale sono stati affidati, oppure siano affidati alla protezione di luoghi chiusi a chiave o sorvegliati. Restano esclusi gli smarrimenti e le misteriose sparizioni.

Deve intendersi compreso il furto con destrezza avvenuto in occasione di incidente stradale nonché a seguito di malore, perdita di coscienza tali da obbligare l'intervento di unità di soccorso e/o l'ospedalizzazione dell'affidatario dell'ente assicurato.

Relativamente ai valori, il furto è coperto, salvo quanto previsto per il furto con destrezza, alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che gli stessi siano riposti chiusi a chiave in cassaforte nonché riposti in cassette, cassetti, mobili, armadi, etc., con i limiti di indennizzo specificati alla Sezione 6, Art. 6.3.

Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

L'assicurazione include i guasti arrecati alle cose assicurate (si precisa che si intendono assicurati anche i fissi e gli infissi), per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali con i limiti di indennizzo previsti specifica partita dell'art. 6.3 della Sezione 6.

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'assicurato a condizione che non ricorrano le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o di quelle dei particolari mezzi di difesa interni;
- b) che il furto sia commesso durante l'orario nel quale il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

La garanzia rapina è prestata anche se i valori assicurati si trovano fuori dai mezzi di custodia.

Si precisa che:

- c) ai fini della presente clausola, le garanzie resteranno comunque operative anche se i beni assicurati si trovassero al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza;
- d) agli effetti della presente polizza, con il termine rapina si comprende anche l'estorsione, cioè il caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone.

Si precisa che l'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro:

- e) la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.;
- f) relativamente a denaro e valori in genere, la Società non sarà tenuta a corrispondere complessivamente un somma superiore a quella specificata alla Sezione 6, Art. 6.3.
- g) la somma assicurata per ciascuna partita si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'Assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro entro 30 giorni dal ricevimento del relativo documento contrattuale emesso dalla Società, salvo il caso di limiti di indennizzo per i quali fosse espressamente previsto un massimo indennizzo "annuo";
- h) in caso di ritrovamento della refurtiva, la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.

La garanzia "Furto e rapina" viene prestata con i limiti di indennizzo previsti alla Sezione 6.

Art. 4.25 - Recupero cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di mantenere la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Art. 4.26 - Guasti alle apparecchiature elettroniche

Limitatamente alle apparecchiature elettroniche, la Società risponde anche dei danni causati da guasti, come da definizione di polizza, nonché da rotture originate da cause interne, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: il mancato funzionamento di dispositivi di protezione, il fenomeno elettrico, etc..

L'assicurazione è estesa alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, intendendosi per tali quelle che per loro natura e costruzione possono comunque essere trasportate ed usate anche all'aperto in luogo diverso dalla/e ubicazione/i indicate in polizza. Sono assicurate anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio nazionale, a condizione che il trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie di cui sono dotati.

Durante lo spostamento a mezzo aeree con linee aeree regolari e ferroviari, gli enti si intendono garantiti purché vengano trasportati come "bagaglio a mano", qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

La garanzia viene prestata, a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, nei limiti previsti all'art. 6.3 - Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

In caso di danno indennizzabile a termini della presente garanzia si intendono assicurati anche:

- i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dagli enti danneggiati;
- i costi necessari per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili e per la ricostruzione dei dati ivi contenuti i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso in caso di danno ai supporti dati su cui sono memorizzati i programmi in licenza.

Art. 4.27 - Ricostruzione Archivi

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il rimpiazzo e/o la ricostituzione di dati e programmi, la duplicazione o il riacquisto di programmi in licenza d'uso contenuti su supporti informatici danneggiati o sottratti e/o per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa dall'ultima copia di sicurezza disponibile, a seguito di danno materiale e diretto che abbia colpito gli enti assicurati nonché quando non vi sia un danno materiale, cioè quando dati e programmi siano danneggiati da: mancanza di corrente, sovratensione, sotto-tensione, manipolazione di dati e programmi dovuti ad azioni fraudolente, infezioni da virus, errori umani di manipolazione del personale compresa la scelta del programma, arresto, malfunzionamento degli impianti al servizio di quelli elettronici e dei collegamenti, scariche elettrostatiche, perturbazioni elettromagnetiche.

Relativamente ai dati perduti, ovvero quelli memorizzati nel periodo che intercorre fra una copia di sicurezza e l'altra, l'indennizzo comprende i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:

- la ricerca dei dati a partire dagli originali cartacei e/o la ricerca da qualsiasi altra fonte che ne consenta il recupero purché i costi di tali operazioni siano ragionevoli in relazione al valore che acquisirebbe il dato stesso una volta recuperato;
- la registrazione;
- l'elaborazione;
- l'esecuzione di programmi di controllo.
- Per Enti Assicurati indennizzabili a termini di polizza si intendono anche:
 - le logiche standard acquistate, "programmi in licenza d'uso";
 - le logiche sviluppate per applicazioni specifiche, "programmi utente";
 - le logiche "free-ware" (per es. Linux) purché l'Assicurato abbia le necessarie risorse umane qualificate;

- i Dati contenuti negli archivi fissati su supporti intercambiabili e quelli presenti nei dischi rigidi (purché esista una procedura di back-up).

L'assicurazione conserva la sua validità durante:

- I trasporti di supporti di dati e programmi all'interno del centro di elaborazione dati tra l'elaboratore principale e alte macchine collaterali, o nei locali ove è situata la cassaforte destinata alle copie di sicurezza, purché all'interno dei locali dell'indirizzo assicurato in polizza;
- La spedizione/il trasferimento di dati e/o programmi all'interno della rete privata del Contraente e/o dell'Assicurato nell'ambito degli indirizzi assicurati in polizza, con esclusione delle tratte di percorso fornite da aziende di telecomunicazioni esterne mediante cablaggio specifico.
- La spedizione/il trasferimento /le comunicazioni per tramite di reti private del Contraente/Assicurato, che utilizzino tecnologia wireless/Wi-Fi con sistemi di criptazione delle comunicazioni utilizzando algoritmi almeno a 128 byte.
- È facoltà dell'Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.
- L'Assicurato dichiara che la policy di sicurezza aziendale del Contraente prevede le seguenti misure per la prevenzione del virus:
 - esistenza di almeno un programma anti-virus;
 - installazione del programma anti-virus in tutti i gateway, i server e i PC dell'Ente;
 - aggiornamento dei file dei virus del programma anti-virus su tutti i gateway, i server e i PC dell'Ente con frequenza almeno settimanale;
 - regolare rinnovamento della licenza d'uso e di aggiornamento del programma anti-virus. L'Assicurato s'impegna a comunicare alla Società il caso in cui il programma anti-virus installato sia di tipo euristico.

I danni da Virus riscontrati nelle prime 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuiti al medesimo episodio ed i relativi danni sono pertanto considerati "singolo sinistro".

In relazione alla presente garanzia sono indennizzabili solo i costi sostenuti nei 18 mesi successivi alla data del sinistro.

Agli effetti della presente garanzia la Società risponde, senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 c.c., nei limiti previsti all'art. 6.3 - Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

Art. 4.28 - Indennizzo separato per partita

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di Polizza separatamente considerata.

Art. 4.29 – Crollo e collasso strutturale

Anche se non connesso o conseguente a fatti assicurati dalla presente polizza, la Società risponde dei danni materiali e diretti agli enti assicurati dovuti a cedimento di parti e/o strutture delle costruzioni. Ai fini della presente garanzia sono esclusi i danni: - dovuti a difetto di costruzione e/o errori di progettazione; - ai fabbricati in corso di costruzione o in fase di modifica e/o ristrutturazione per i quali debba rispondere per legge o per contratto l'impresa di costruzione.

La garanzia opera nei limiti previsti all'art. 6.3 - Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

Art. 4.30 – Franamento, cedimento e smottamento

La Società indennizza i danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di franamento, cedimento o smottamento del terreno ancorché causati da inondazione o alluvione o allagamenti o da evento sismico.

La garanzia opera nei limiti previsti all'art. 6.3 - Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI**Art. 5.1 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente, in deroga a quanto disposto dall'art. 1913 codice civile, deve darne tempestivo avviso alla Società, nei modi previsti, preferibilmente entro 30 giorni da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi ne è venuto a conoscenza. Per sinistri di particolare gravità è opportuno inviare alla Società comunicazione telegrafica entro tre giorni da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente ne ha avuto conoscenza.

Le denunce inviate entro 30 giorni dalla data di scadenza della polizza saranno regolarmente accettate dalla Società, sempreché riferite ad eventi occorsi durante il periodo di efficacia del contratto.

L'inadempimento di una di tali modalità può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 CC, unicamente nel caso in cui l'inadempimento sia dovuto a dolo del Contraente/Assicurato.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve altresì, per quanto possibile:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) qualora non ci sia stato intervento dei Vigili del Fuoco o altra autorità, presentare, nei cinque giorni successivi al sinistro, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo in cui è avvenuto il sinistro precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Contraente per il tramite del Broker.
Si precisa che il suddetto tale iter è da riferirsi ai danni di rilevante entità, fermo restando, comunque, che in tutte le ipotesi di sinistro l'Ente dovrà presentare al Broker la denuncia, contenente la descrizione dell'evento, della presunta causa e l'entità approssimativa del danno;
- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate;
- e) mettere a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Ferma restando la facoltà della Società di stabilire, anche avvalendosi di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui al paragrafo uno, questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all'indennizzo; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Ente di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Qualora il sinistro riguardi la garanzie furto, rapina, estorsione, il Contraente dovrà altresì esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società – la procedura di ammortamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenuti le cose assicurate.

Art. 5.2 – Obblighi della Società in caso di sinistro

La Società deve:

- 1) dare comunicazione in forma scritta al Contraente, per il tramite del Broker, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della denuncia del sinistro:
 - dell'apertura del sinistro;
 - del numero di rubricazione assegnato;
 - della nomina del perito con il relativo recapito;
 - dell'indicazione dell'ulteriore documentazione di cui avesse necessità per l'istruttoria della pratica;
- 2) comunicare la proposta di indennizzo in forma scritta, per il tramite del Broker, entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia del sinistro e/o dal ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta;
- 3) liquidare il danno e trasmettere copia della quietanza di pagamento entro 20 giorni lavorativi dall'accettazione della proposta d'indennizzo;

4) liquidare il danno esclusivamente su conto corrente intestato all'Ente o ad altro beneficiario indicato in termini di polizza.

Art. 5.3 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita la sua progressione e/o il suo aggravarsi, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 5.4 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 5.5 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.5.1- "Obblighi in caso di sinistro";
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art.5.7 - "Valore delle cose assicurate - Determinazione del danno";
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le Parti sono obbligate all'osservanza dei risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4), e rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di altre formalità che non siano quelle previste dalla presente Sezione 5.

Art. 5.6 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 5.7 - Valore delle cose assicurate - Determinazione del danno

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

a) In caso di distruzione:

- I) per i fabbricati e per i beni immobili: il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
- II) per i beni mobili: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

III) per le opere d'arte: l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro.

b) In caso di danno parziale:

I) Il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

- a) L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, reti ed impianti, contenuto in stato di attività, escluso quanto non più in esercizio alla data del sinistro.
- b) In nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun fabbricato, macchinario o impianto un importo superiore a 3 volte il relativo valore determinato in base allo stato d'uso.
- c) Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- d) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- e) Qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art. 1908 CC.
- f) Per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
- g) Per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
- h) Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.
- i) Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
- j) Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:
 - I) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
 - II) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
 - III) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
 - IV) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
- k) Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
- l) Per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino e restauro anche l'eventuale deprezzamento.
- m) Se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati e dei beni immobili, l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi entro un limite massimo del 15% della somma assicurata per ciascuna ubicazione ed in aggiunta alla stessa ma con il massimo di quanto stabilito alla Sezione 6.3 sotto la voce "Adeguamento antisismico", restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Art. 5.8 – Anticipo indennizzo

Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- a) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- b) l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 500.000,00.

Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l'anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.

L'acconto non sarà comunque superiore ad euro 2.000.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 5.9 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 3.3 - "Esclusioni".

Art. 5.10 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del CC, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

380

SEZIONE 6 – PARTITE E CAPITALI ASSICURATI, LIMITI DI RISARCIMENTO, CALCOLO DEL PREMIO, COASSICURAZIONE
Art. 6.1 – Partite e Somme Assicurate - Limiti di indennizzo
I. – Beni Immobili.

La Società, rinunciando alla applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, si impegna ad assicurare i Beni Immobili come definiti al precedente art. 1.2, al valore di "ricostruzione a nuovo", sino all'importo di € 50.000.000,00 per sinistro, con il limite di € 100.000.000,00 per anno.

II. Beni Mobili (Contenuto). La Società, rinunciando alla applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, si impegna ad assicurare i Beni Mobili (Contenuto) di ogni immobile di cui alla precedente Partita I, a "valore di rimpiazzo a nuovo", sino all'importo di € 15.000.000,00 per sinistro, con il limite di € 30.000.000,00 per anno.

Art. 6.2 – Automatismo garanzia nuovi Beni

E' comunque convenuto che si riterranno automaticamente garantiti anche i Beni che il Contraente/Assicurato dovesse acquisire, a qualsiasi titolo, dopo la decorrenza della presente polizza, alle condizioni tutte di cui alla presente polizza.

Art. 6.3 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate, con l'applicazione dei relativi limiti, franchigie e scoperti. Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia, potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto		Franchigia	Limite di indennizzo
	in % sul danno	con il min./max		
Per sinistro sulla Partita I – "Immobili", se non diversamente previsto	==	==	5.000,00	==
Art. 4.1 - Spese di demolizione e sgombero	==	==	frontale	1.500.000,00 per sinistro e per anno
Art. 4.2 - Spese per rimuovere i beni non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati	==	==	frontale	250.000,00 per sinistro e per anno
Art. 4.9 - Spese per la ricerca dei guasti	==	==	2.500,00	250.000,00 per sinistro e per anno
Art. 4.10 - Onorari architetti, ingegneri, consulenti e periti	==	==	2.500,00	250.000,00 per sinistro e per anno
art. 4.11 - Fenomeno elettrico	==	==	1.500,00	500.000,00 per sinistro e per anno
Art. 4.12 - Fuoriuscita acqua	==	==	2.500,00	250.000,00 per sinistro e per anno
Art. 4.13 - Rottura lastre	==	==	500,00	150.000,00 per anno, col limite di 5.000,00 per singola lastra
Art. 4.14 - Acqua piovana	==	==	2.500,00	250.000,00 per sinistro e per anno
Art. 4.15 - Atti socio-politici escluso imbrattamento muri	15% per singola ubicazione	25.000,00 per singola ubicazione	==	25 ML per sinistro e per periodo di assicurazione
Imbrattamento muri	--	--	frontale	75.000,00 per sinistro ed anno
Art. 4.16 - Sabotaggio e Terrorismo	15% per singola ubicazione	25.000,00 per singola ubicazione	==	15 ML per sinistro e per periodo di assicurazione
Art. 4.17 - Inondazione, alluvione, allagamento	15% per singola ubicazione	25.000,00 per singola ubicazione	==	per singola ubicazione il 40% delle somme necessarie a: -fabbricati: ricostruzione a nuovo -contenuto: rimpiazzo a nuovo, col limite di 15 ML per sinistro e per periodo di assicurazione
Art. 4.18 - Evento sismico – Terremoto	15% per singola ubicazione	50.000,00 per singola ubicazione	==	per singola ubicazione il 40% delle somme necessarie a: -fabbricati: ricostruzione a nuovo -contenuto: rimpiazzo a nuovo, col limite di 10 ML per sinistro e per periodo di assicurazione
Art. 4.19 - Eruzioni vulcaniche	15% per singola	50.000,00 per singola	==	per singola ubicazione il 40% delle somme necessarie a:

	ubicazione	ubicazione		-fabbricati: ricostruzione a nuovo -contenuto: rimpiazzo a nuovo, col limite di 10 ML per sinistro e per periodo di assicurazione
Art. 4.20 - Eventi atmosferici	10% per singola ubicazione	25.000,00 per singola ubicazione	==	25 ML per sinistro e per periodo di assicurazione
Art. 4.20 - Grandine su fragili (nell'ambito di "Fenomeni atmosferici")	10%	5.000,00	==	1.000.000,00 per sinistro e per anno
Art. 4.21 - Sovraccarico neve	15% per singola ubicazione	25.000,00 per singola ubicazione	==	25 ML per sinistro e per periodo di assicurazione
Art. 4.22 - Ricorso Terzi e/o Ricorso locatari	==	==	==	5.000.000,00 per sinistro ed anno
Art. 4.23 - Spese extra	==	==	==	10% indennizzo col max di 500.000,00 per sinistro e per anno
Art. 4.26 – Guasti alle Appar. elettroniche	==	==	frontale	250.000,00 per sinistro e per anno
Beni ad impiego mobile	=	=	1.500,00	50.000,00 per sinistro e per anno
Art. 4.27 - Ricostruzione archivi	==	==	500,00	150.000,00 per sinistro e per anno
Art. 4.29 - Crollo e collasso strutturale	15%	25.000,00	==	1.000.000,00 per sinistro e per anno
Art. 4.30 - Frana, cedimento e smottamento	15%	25.000,00 per singola ubicazione	==	2.500.000,00 per sinistro e per anno

Sezione Furto – Art. 4.24

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto		Franchigia	Limite di indennizzo per sinistro e anno
	in % sul danno	con il min./max		
Franchigia frontale per sinistro, se non diversamente previsto	==	==	3.500,00	
Beni Mobili – Contenuto	==	==	Frontale	250.000,00 per sinistro 500.000,00 per anno
Beni Mobili – Attrezzature elettroniche portatili				100.000,00 per sinistro 500.000,00 per anno
Denaro e valori sotto chiave	==	==	Frontale	50.000,00
Denaro e valori ovunque riposti	==	==	Frontale	25.000,00
Beni di dipendenti / utenti	==	==	Frontale	50.000,00 per anno, col limite di 25.000 per sinistro e 5.000 per dipendente/utente
Furto con destrezza (eccetto portavalori)	==	==	Frontale	100.000,00 per anno, col limite di 50.000,00 per sinistro
Guasti cagionati dai ladri	==	==	Frontale	50.000,00
Beni mobili su veicoli	==	==	Frontale	35.000,00

Art. 6.4 – Calcolo del premio

Il premio viene esposto nella allegata scheda di offerta.

Art. 6.6 – Riparto di coassicurazione

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del CC, si indicano di seguito le relative percentuali, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Società coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'assicurazione:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione
(*)		

La Spettabile(*), all'uopo designata Società delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società coassicuratrici indicate nel riparto a: firmare la polizza e gli atti connessi anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto; pagare gli indennizzi; ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe, recesso, atti giudiziari, in nome proprio e per conto delle Società coassicuratrici. Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Società coassicuratrici; per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 6.7 – Disposizione finale

Resta convenuto che si intendono operanti solo le norme elencate e descritte nella presente polizza nelle Sezioni dalla n. 1 alla n. 6 comprese, unitamente alle eventuali varianti contenute nelle schede di offerta presentate in sede di gara, che, allegate al presente contratto, ne formano parte integrante e sostanziale.

La firma, eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il presente Capitolato, modificato secondo le varianti presentate ed accettate in sede di gara, completato con le indicazioni di prezzo, decorrenza e scadenza, assume a tutti gli effetti la validità di contratto.

La Società

Il Contraente

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- > 2.1 Dichiarazione relative alle circostanze del rischio
- > 2.2 Aggravamento del rischio
- > 2.3 Diminuzione del rischio
- > 2.4 Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio
- > 2.5 Assicurazione presso diversi assicuratori
- > 2.6 Durata dell'assicurazione
- > 2.7 Facoltà di recesso in caso di sinistro
- > 2.10 Partecipazione in coassicurazione
- > 2.10.bis Partecipazione in RTI
- > 2.11 Forma delle comunicazioni
- > 2.12 Clausola Broker
- > 2.13 Informazioni sui sinistri
- > 2.14 Rinvio alle norme di legge - Foro competente
- > 2.17 Interpretazione del contratto
- > 2.18 Disciplina dell'appalto
- > 5.1 Obblighi in caso di sinistro
- > 6.1 Partite e Somme Assicurate - Limiti di indennizzo
- > 6.2 Automatismo garanzia nuovi beni
- > 6.4 Calcolo del premio
- > 6.6 Riparto di coassicurazione
- > 6.7 Disposizione finale

La Società

Il Contraente

Allegata scheda di offerta (solo in caso di effettiva emissione della polizza da parte della Ditta aggiudicataria)